

LM87 ----- Migrazioni, cittadinanza e pluralismo religioso

Lezione n. 2 - Multiculturalismo in Europa

Immigrazione e Comunità Europea.

In Europa il multiculturalismo è stato subito collegato alla presenza degli immigrati in particolare immigrati “non bianchi di religione musulmana” ed è stato interpretato come un problema di “gestione della diversità”. Le istanze di carattere multiculturale ruotano, nella maggior parte dei casi, intorno al riconoscimento delle identità e della situazione dei diritti dei gruppi minoritari all'interno di una cultura nazionale dominante.

Ai suoi esordi la Comunità Economica Europea praticamente non conosceva l'immigrazione da Stati terzi e fu posto il solo problema della libertà di circolazione delle persone, dei lavoratori autonomi e subordinati. Con riferimento ai cittadini degli Stati membri la garanzia della libertà di circolazione era concepita come strumentale alla loro integrazione nella società di accoglienza. Risalgono al 1990 alcune direttive che estendevano la libertà di circolazione nel territorio della Comunità Europea a soggetti diversi dai lavoratori “attivi” (ad esempio studenti, lavoratori non più in servizio e altri cittadini di Stati membri). Dopo poco l'espansione della libertà di circolazione avrebbe trovato un formale riconoscimento nel diritto primario, anche con la sottoscrizione del Trattato di Maastricht del 1992. Il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità e il diritto all'eguale trattamento dei cittadini di Stati membri costituivano la premessa per la creazione della cittadinanza dell'Unione, a cui si accompagnava un preciso catalogo di diritti e di doveri. Il Trattato di Schengen del 1985 ha abolito i controlli alle frontiere degli Stati firmatari. L'obiettivo era quello di promuovere una disciplina europea degli ingressi dei cittadini extracomunitari e di liberalizzare la circolazione di stranieri residenti, in modo regolare, in uno degli Stati della Comunità. Il Trattato di Maastricht ha avuto, inoltre, il merito di ricomprendere tra le materie di interesse comune l'immigrazione extra comunitaria, includendola nell'area del cosiddetto “terzo pilastro”, retta dal metodo della cooperazione intergovernativa. Il principio della condivisione dell'accordo tra gli Stati membri ha continuato a guidare la funzione delle norme in tema di asilo, di controllo delle frontiere esterne e di immigrazione.

La “Dichiarazione di principi sulla tolleranza”, firmata a Parigi nel 1995, ha promosso, da un lato, il riconoscimento del diritto individuale alla diversità e, dall'altro, l'idea di una tolleranza attiva, del pluralismo, della democrazia e dello stato di diritto. Tali principi sono realizzabili solo mediante ruolo fortemente promozionale dello Stato che deve esigere la giustizia e l'imparzialità della legislazione. Essa individua, inoltre, nell'educazione alla tolleranza lo strumento più efficace per prevenire l'intolleranza. Partendo dall'assunto

che la tolleranza, può essere strutturata come una matrice dei sistemi pluralistici contemporanei ed elemento costitutivo della diversità, delle situazioni giuridiche e istituzionali nelle quali si articolano le società contemporanee, si può convenire con chi ritiene che il concetto di minoranza sia nato con quello di nazione.

Soltanto nel 1999, con il Trattato di Amsterdam, i settori della giustizia, libertà e sicurezza sono stati trasferiti nel "primo pilastro", caratterizzato dal metodo comunitario e sono diventati oggetto di regolamentazione europea, non senza l'introduzione di alcuni meccanismi. Per esempio, per la prima volta, è stato esplicitato l'obiettivo di proteggere i diritti cittadini di Paesi terzi, ferme restando le competenze degli Stati dell'Unione per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza. Con il Trattato di Amsterdam si sono dunque poste le basi giuridiche sovranazionali per l'introduzione di norme comuni in materia di immigrazioni, che tuttavia non trovavano ancora riscontro sul piano dell'integrazione degli immigrati. Il momento di inizio della politica europea sull'integrazione si può far risalire al 1999 quando, nel Consiglio Europeo di Tampere, si sono dettate le linee guida per affrontare il fenomeno migratorio. Nella direttiva del 2003, n. 86 è menzionata molto spesso la parola integrazione: essa invita gli Stati a incoraggiare il ricongiungimento familiare che contribuisce a creare una stabilità socio culturale e che favorisce l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi negli Stati membri.

L'inclusione degli immigrati tra i Principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell'Unione Europea (L'Aja, 2004) hanno assunto un significato, almeno simbolico, di grande rilievo. Il Consiglio d'Europa, quasi a controbilanciare l'attenzione riservata dalla Comunità Europea per i profili della sicurezza sul controllo dell'immigrazione, da tempo aveva posto l'accento sull'importanza della conoscenza della lingua del Paese ospitante come prerequisito per la piena integrazione sociale e per l'inserimento nel mondo del lavoro. Nell'ambito del quadro europeo per l'integrazione ai programmi strategici e pluriennali di Tampere e de L'Aja si è aggiunto nel 2009 il programma di Stoccolma che ha insistito, ancora una volta, sulla necessità di rafforzare le politiche di integrazione. Nella stessa direzione si sono succeduti negli ultimi anni una serie di documenti sulla via della promozione all'integrazione.

Il Trattato di Lisbona del 2009 ha disposto l'assunzione di una politica comune in materia di immigrazione che assicurano una gestione efficace dei flussi. Si riaffaccia, quindi, l'idea europea di integrazione, ma si tratta di un riferimento modesto che fa sempre riferimento rinvio alle autorità nazionali e sono affidate alla discrezionalità degli Stati le determinazioni relative sia all'*an* che al *quomodo* delle azioni positive per agevolare l'inclusione di stranieri extra Unione Europea. Le pratiche relative ai controlli delle frontiere, all'asilo e all'immigrazione sono governate dal principio di solidarietà e della ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri anche a livello finanziario.

La Commissione Europea ha precisato nel 2014 che, sebbene la competenza dell'Unione in materia di integrazione sia recessiva rispetto a quella degli Stati, quest'ultimi non dispongono di poteri limitati. Molti Stati hanno introdotto prerequisiti o precondizioni di integrazioni che sono suscettibili di tradursi, per il modo in cui sono congegnati, in barriere all'ingresso.

Per essere efficaci le politiche di integrazione dovrebbero trovare realizzazione secondo approcci diversi a seconda delle tipologie dei migranti in modo da valorizzare le diversità. Ciò nella convinzione che l'integrazione è un processo dinamico, a doppio senso, che parte dal basso. Anche i Paesi di origine dei migranti rivestono un ruolo importante in questo processo. La policy dell'Unione Europea in materia di integrazione si traduce comunque sempre in misure non giuridicamente vincolanti. L'approccio cosiddetto *right-based* all'integrazione sembra essere stato attualmente sostituito da uno *stated-based*. Il Trattato di Amsterdam e, ancora di più, quello di Lisbona hanno condotto alla realizzazione del diritto all'immigrazione in chiave europea in misura limitata alle politiche di integrazione. Questo ha comportato un ampliamento dei compiti assegnati alla Commissione soprattutto al ruolo della Corte di Giustizia che con il Trattato di Lisbona ha acquistato piena giurisdizione. Quest'ultima ha sancito chiaramente che il potere discrezionale riconosciuto le autorità nazionali non si può tradurre nella negazione di un diritto fondamentale qual è, ad es., quello alla vita familiare nè mettere in secondo piano il superiore interesse dei minori.

Diversi ordinamenti europei escludono espressamente alla sottoposizione al test linguistico e di integrazione civica alcune categorie di cittadini extra UE sulla base della loro provenienza da Paesi occidentali o comunque di consolidata democrazia, che sarebbe di per sé una garanzia sufficiente per la loro integrazione. Si intravede la volontà di tenere lontani dalle frontiere europee cittadini originari di Paesi di religione islamica.

Esistono, nei vari Paesi europei molteplici categorie giuridiche per indicare gli immigrati, cui sono ricollegati diritti differenziati: tra questi anche i familiari di cittadini dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti; titolari di permesso di soggiorno della Comunità Europea per lungo soggiornanti, etc. Questa situazione crea facili discriminazioni. E' chiaro che, di fronte alla crescente presenza di migranti provenienti da Paesi Unione Europea, risultano decisive, ai fini della definizione del loro status, l'individuazione delle politiche pubbliche che l'Unione Europea deve attuare. La scelta è tra politiche assimilazioniste e politiche multiculturali o interculturali, laddove queste ultime richiedono un'articolata e diffusa mobilitazione di tutti, dalla sfera pubblica ma anche di quella privata. Con riferimento ai migranti va tenuta distinta una tutela "negativa", prevalentemente individuale, costituita dal divieto di discriminazione, dalla tutela "positiva", fatta di misure collettive e diretta ad assicurare la presenza di tutte quelle azioni e facoltà che possano valorizzare e sviluppare nel tempo l'identità collettiva oltre la

specificità culturale di ciascun gruppo di immigrati. E' centrale su questi punti l'efficacia dell'ordinamento amministrativo: costruire un tempio, aprire una macelleria etnica, avere una sala di riunioni, luoghi e modi per poter trasmettere la propria identità, etc. sono obiettivi che per una comunità di stranieri extracomunitari richiedono sforzi incredibili. Un efficace multiculturalismo è fatto, dunque, non solo di politiche pubbliche ma anche di specifiche e mirate misure amministrative, iniziando dai regolamenti comunali.

All'interno dello spazio pubblico dei singoli Paesi europei la sopravvalutazione del fenomeno migratorio, sotto il profilo quantitativo, contribuisce ad aumentare la percezione di invasione e di perdita identitaria delle comunità native.

Fenomeni migratori e concetto di Nazione

L'immigrazione, in epoca moderna, è stata definita e regolata il rapporto al concetto di nazione e all'istituzione degli Stati nazionali. La costruzione delle identità nazionali si è, infatti, basata su l'idea di comunità omogenee, solidali al loro interno, chiuse entro confini ben definiti. Il termine "extracomunitario" è un concetto giuridico diventato spesso sinonimo di "immigrato"; di fatto il termine ha recuperato la sua valenza etimologica e attualmente definiamo extracomunitari coloro che non fanno parte della nostra comunità, intesa in senso lato di "cittadini del nord del mondo" o del "mondo occidentale". L'uso del concetto di immigrato allude alla percezione di una doppia alterità: una nazionalità diversa e una condizione di povertà. Tale concetto contiene, quindi, un'implicita valenza peggiorativa e la domanda di integrazione, quindi, è strettamente collegata con questa percezione di asimmetria. Seri problemi su cui riflettere sono: 1. la forte divaricazione tra la realtà e la rappresentazione; 2. l'attenzione selettiva verso una sola componente dei processi migratori, quella dei rifugiati; 3. la confusione tra asilo e immigrazione.

E' noto, inoltre, che la questione dell'integrazione ha raggiunto picchi di allarme sociale con la cosiddetta crisi dei rifugiati del 2015-2016. In generale si può osservare come la recente svolta nelle politiche governative europee non è derivata da un'analisi obiettiva dei dati, ma dall'impatto che questi hanno sull'opinione pubblica. Il termine integrazione dà spazio a molte discussioni: occorre distinguere, in primo luogo, tra la dimensione dell'integrazione come processo sociale, che avviene per così dire "dal basso" e quella di integrazione di immigrati come obiettivo consapevole di un insieme di politiche perseguite "dall'alto", cioè, in sintesi delle politiche di integrazione come strategia pubblica, esplicita, di governo del fenomeno. Le politiche evidentemente incidono sui processi di integrazione ma questi sono influenzati anche da ulteriori fattori: innanzitutto il mercato del lavoro, le politiche del welfare, i sistemi educativi, le società civili.

Alcuni studiosi ritengono il termine integrazione troppo "obbligante" nei confronti della libertà di scelta e delle identità culturali dei migranti poiché è spesso confuso con l'assimilazione vecchia maniera, cioè con l'obbligo di conformarsi alle pratiche sociali,

culturali e linguistiche della popolazione maggioritaria. Sono stati così proposti altri termini come: inclusione, incorporazione, integrazione. È meglio chiarire che quando parliamo di integrazione parliamo di un'interazione *positiva*, basata sulla parità di trattamento, sull'apertura reciproca tra società ricevente e cittadini immigrati.

L'integrazione può essere dunque definita come il processo del divenire una parte accettata della società. Ciò, tuttavia, definisce il carattere processuale dell'integrazione ma non ne specifica i requisiti richiesti, lascia spazio a diversi possibili risultati intermedi e finali e soprattutto chiama in causa la società ricevente, con la sua disponibilità ad accettare e in quali termini. L'idea di interazione pone maggiormente l'accento sulla pari dignità delle culture; se si parla, invece, di interazione si insiste maggiormente, sulla dimensione comunicativa e culturale trascurando, a volte, gli aspetti strutturali.

L'integrazione sembrerebbe quindi integrare un processo che si sviluppa nel tempo e dipende da una pluralità di fattori: 1. il mercato del lavoro, l'accettazione degli immigrati e il sistema del welfare; 2. l'integrazione è un percorso sfaccettato e multidimensionale che può essere avanzato in alcuni ambiti di più e meno in altri (l'aspetto più rilevante in tal proposito è la libertà religiosa); 3. non comporta una progressione lineare di stampo evolucionistico; 4. può prevedere diverse articolazioni tra la dimensione individuale e quella collettiva, tra identificazioni che rimandano a legami etnici o religiosi e comportamenti orientati alla fruizione delle opportunità offerte dalla società ricevente; 5. riveste carattere locale e contestuale e privilegia di fatto la dimensione "micro" dei rapporti interpersonali, o "meso" (le attività associative di gruppo).

La letteratura scientifica ha individuato tre principali modelli di inclusione delle popolazioni immigrate: temporaneo, assimilativo, pluralista e multiculturale. Il primo modello è quello dell'immigrazione temporanea in cui l'immigrazione è vista come un fenomeno contingente, in cui il permesso di soggiorno è legato al permesso di lavoro: un modello di questo genere risponde a una concezione "funzionalista" dell'immigrazione. Si parla di esclusione differenziale in quanto gli immigrati sono incorporati in certe aree della società, soprattutto il mercato del lavoro, ma si vedono negato l'accesso ad altre, come la cittadinanza e la partecipazione politica. Tipica di questo modello è una concezione chiusa su base etnica e la cittadinanza può essere attribuita solo in base al principio dello "ius sanguinis". Il modello temporaneo è caduto in desuetudine in Europa ma è ancora dominante in altre aree geografiche (per esempio quelle del Golfo Persico e dell'estremo Oriente).

Il secondo modello può essere definito "assimilativo/assimilazionista" e ha trovato in Francia la manifestazione più convinta. In questo caso l'orientamento delle politiche è diretto verso una rapida omologazione, anche culturale, dei nuovi arrivati. Vigè, infatti, una concezione repubblicana della nazione come comunità politica. E' un modello che punta all'integrazione degli individui; la naturalizzazione è abbastanza agevole e le seconde

generazioni accedono alla cittadinanza in base al principio dello "ius soli". Anche se oggi il modello assimilativo nella sua versione normativa ed esplicita è difficilmente proponibile come tale, si assiste ad un suo ritorno nella forma della richiesta di integrazione civica nei confronti dei nuovi arrivati (per esempio con l'obbligo di apprendimento della lingua del Paese ricevente, considerato quasi ovunque un passaggio necessario per l'integrazione).

Il terzo modello è quello pluralista multiculturale in cui convergono le esperienze storiche, matrici culturali e orientamenti politici diversi e può essere distinto in due varianti. La prima è quella liberale tipica degli Stati Uniti, in cui le differenze culturali sono tollerate ma non favorite. La seconda, invece, introduce politiche multiculturali esplicite che implicano la volontà del gruppo di maggioranza di accettare le differenze culturali. Esempi più significativi sono quelli del Canada, dell'Australia, in Europa quelli della Svezia, Olanda, anche un po' il Regno Unito. Questo approccio si era imposto, almeno a livello teorico, nelle società in cui le popolazioni immigrate si erano consolidate sotto forma di minoranze etniche, spesso provviste della cittadinanza e quindi elettoralmente influenti. Reagendo all'etnocentrismo del modello assimilativo, alla svalutazione degli immigrati e delle loro identità culturali e alle forme di discriminazione di cui sono oggetto, punta a costruire un'organizzazione sociale di tipo pluralistico, valorizzando e sostenendo la formazione di comunità e di associazioni di immigrati. Le politiche ispirate a questo tipo di multiculturalismo sono state fortemente criticate in tempi più recenti. Questo modello comporta, infatti, anche effetti contraddittori, per esempio il mantenimento della lingua e della cultura del Paese di origine può contribuire a bloccare gli individui all'interno di una certa appartenenza culturale, saldandosi con gli stereotipi delle società riceventi e può favorire delle rappresentazioni collettivizzate omogenee, statiche degli immigrati. Nel dibattito attuale si accusa questa forma di multiculturalismo di creare delle comunità separate, non comunicanti con la società più ampia. La combinazione tra discriminazione strutturale sembra svolgere un ruolo non indifferente nella formazione di comunità separate, arroccate nella loro identità e diffidenti verso la società ricevente. Il ripiegamento identitario discende normalmente dall'emarginazione sociale non è la causa; in questo senso la diversità religiosa, riscoperta come tratto identitario e oppositivo, può diventare il catalizzatore di una condizione di esclusione, una sorta di riappropriazione soggettiva della marginalità. Non è il multiculturalismo che ha formato i ghetti ma la sua cultura di chiusura reciproca può crescere nei contesti di separazione e ghettizzazione, magari ammantandosi di rivendicazioni identitarie. Ai processi di ipostatizzazione delle differenze possono contribuire le stesse politiche pubbliche orientate alla promozione del multiculturalismo.

Negli anni più recenti sono state riorientate le politiche in materia, oscillando verso dal mantenimento dell'identità culturale, all'imposizione dei valori liberali "essenziali". L'attacco al multiculturalismo, in nome dei valori democratici, è un esempio di quella che si può definire una politica simbolica o metapolitica. Si pensi all' "Accordo sui principi base

comuni in materia di integrazione degli immigrati”, siglato dal Consiglio dell'Unione Europea nel 2004. Pur affermando come primo principio l'idea dell'integrazione come processo bidirezionale, il secondo principio sottolinea che l'integrazione richiede il rispetto dei valori base dell'Unione Europea (formulati in termini politici molto vaghi: principio di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, legalità). Il documento proclama, inoltre, il rispetto della libertà di praticare la propria religione e cultura; si sofferma sull'eguaglianza delle donne, sui diritti dei minori, sulla libertà di praticare o meno una determinata religione (specificazioni che in un documento sull'integrazione degli immigrati lasciano trasparire il pregiudizio circa la mentalità dei nuovi residenti). Il terzo principio stabilisce che l'occupazione è un elemento chiave del processo di integrazione (che sottintende il non dipendere dal welfare). Il quarto principio richiede una conoscenza di base della lingua, della storia, delle istituzioni, come elementi indispensabili per l'integrazione.

Sul piano delle politiche pubbliche, soprattutto dopo gli attentati del 2001, si è assistito a un ritorno alla richiesta di adesione conformità alla società ricevente e alle sue istituzioni. L'integrazione anziché essere un obiettivo da perseguire tende a essere codificata come una condizione da soddisfare. È importante sottolineare l'enfasi posta sulla necessità di conoscenza della lingua e di valutazione sulla lealtà politica dei nuovi arrivati, anche ricorrendo a veri e propri “contratti di integrazione”, che in alcuni casi possono diventare addirittura obbligatori, come in Francia.

L'attuale scenario politico europeo vede dunque il passaggio dalla centralità del multiculturalismo alle politiche di integrazione civica, a carattere obbligatorio in cui la nozione di integrazione tende a trasformarsi in uno strumento di controllo: l'integrazione culturale deve essere dimostrata già al momento dell'ingresso, è una preconditione per poter accedere al territorio. Rispetto all'idea liberale, che vedeva la cittadinanza come veicolo di integrazione, si osserva la tendenza a tornare almeno parzialmente verso una concezione più conservatrice e restrittiva della cittadinanza, come premio all'integrazione. Ma lo scostamento dei modelli idealtipici è intervenuto anche ad altri livelli: se si guarda non alle retoriche pubbliche, ma alle politiche effettive si può notare una tendenza verso l'attenuazione o verso il tendenziale superamento della contrapposizione tra modelli multiculturalisti e modelli assimilazionisti. Ogni Paese devia, nei fatti, dal modello di integrazione che viene proclamato a livello ideologico, perché simili sono le sfide da affrontare: quelle di dare una cittadinanza effettiva a minoranze spesso trattate come componenti sociali di seconda classe. Mentre le preoccupazioni legate alla sicurezza tendono a individuare le diversità culturali e religiose come minacce nei confronti dei valori condivisi e dell'identità nazionale.

E' dunque emersa la ambiguità dell'espressione multiculturalismo che spesso viene utilizzata nel dibattito pubblico per disegnare un certo tipo di politiche, orientate al riconoscimento dei diritti collettivi, all'insegna dell'approccio comunitarista alle società. Si

nota una certa convergenza verso l'utilizzo dell'espressione società multiculturali per designare delle società in cui esistono gruppi di soggetti, dotati di caratteristiche in qualche modo riconducibili a culture che sembrano principalmente riferibili a elementi di carattere etnico, religioso e linguistico. Parlando di società multiculturali ci stiamo riferendo all'elemento intrinseco, costitutivo dello Stato costituzionale di diritto. Il riconoscimento del pluralismo costituisce, infatti, la vera precondizione, l'*humus*, il fondamento dello Stato costituzionale del secondo dopoguerra. Se ci soffermiamo sul carattere multiculturale della società potremmo considerarla nient'altro che come un sinonimo o una declinazione della società pluralista che è all'origine dello Stato costituzionale del secondo dopoguerra. Infatti, essa nasce dalla spinta del pluralismo sociale, quindi come Stato pluriclasse (in contrapposizione allo stato monoclasse di tipo ottocentesco), per rispondere al cleavage tra proprietari e lavoratori. Ma ben presto diventa da pluriclasse, pluralista, una forma diversa che riconosce anche altre forme di pluralismo (come la nostra Costituzione). La società multiculturale può essere considerata come una società nella quale pluralismo diventa quantitativamente più rilevante, soprattutto negli Stati a matrice nazionale etnica, nel senso che accanto ad elementi di pluralismo autoctono, si innestano anche elementi di pluralismo esogeni.

Il problema è chiaramente quello di creare uno stato di convivenza pacifica in cui il principio di uguaglianza dei diritti si accompagna con il diritto ad essere diversi; ed è questa la sfida alla quale, nel secondo dopoguerra, cercano di rispondere lo Stato costituzionale e i trattati internazionali sui diritti umani. La produzione di unità, intesa come coesione sociale e pacifica convivenza in tale forma di Stato è affidata a politiche volte ad implementare i diritti costituzionali. La democrazia costituzionale costruita, quindi, come risposta alle tragedie del XX secolo e della quale il multiculturalismo rappresenta un aspetto costitutivo, ha avuto un certo successo per molti anni nell'assicurare la pace e il rispetto per la dignità della persona umana. Oggi è sottoposta a sfide sistemiche che, in alcuni casi, si sviluppano attraverso il diffondersi dei regimi autoritari di tipo nuovo, più sofisticati (pensiamo all'Ungheria e alla Russia). Si tratta in realtà di strumenti che tendono a mettere in discussione i valori che ne sono alla base, in primo luogo, il carattere pluralistico in nome di una volontà maggioritaria, uniformante. Emerge la difficoltà dello Stato costituzionale nel dare risposte rispetto a società che sono sempre più marcatamente pluraliste e multiculturali ma che in alcune sue componenti mostrano una crescente riluttanza ad accettare e a riconoscere, accogliere e gestire questa loro caratteristica. Anche la maggiore diffusione delle informazioni e la circolazione delle idee attraverso i social media intervengono in questo fenomeno perché spesso questi hanno dimostrato la capacità di creare degli "echo-chambers", incomunicanti e di conseguenza delle "gated communities" cioè gruppi chiusi che consentono a coloro che hanno certe preferenze di incontrare virtualmente soltanto i propri simili incentivando in tal modo la polarizzazione e la frammentazione. Al contrario,

la democrazia pluralista si basa su esperienze condivise. Dobbiamo, quindi, rifondare le nostre categorie, cercare nuovi strumenti, percorsi e strategie di integrazione delle società multiculturali che non possono essere soltanto di tipo giuridico, poiché non ci si integra per legge o per decreto. Tuttavia, anche il diritto fondato sulla dignità umana e sulla pace deve ripensare uscire dalla trappola del multiculturalismo e non portare al semplice pluralismo delle monoculture. Deve, invece, mettere al centro del dibattito la persona umana nella sua unicità e universalità. Abbiamo bisogno di un diritto più piccolo, centrato sulla persona, di un diritto non tanto repressivo, ma promozionale, finalizzato a promuovere la crescita individuale, che passa necessariamente per una sfida di tipo educativo. L'impiego di significative risorse pubbliche nel settore dell'istruzione è necessario ma non sufficiente se non se non adeguatamente orientato alla formazione di una cittadinanza multiculturale. Quello che serve sono politiche educative finalizzate all'infanzia e la cultura del dialogo. Il diritto deve promuovere contesti in cui il pieno sviluppo della persona umana si realizza effettivamente.

Francia

La Francia ha strutturato per decenni un modello di integrazione, associato all'aggettivo "assimilazionista", contrapposto al modello multiculturale "segregazionista", proprio della Gran Bretagna. Fino agli anni '50 del Novecento l'idea prevalente che aveva ispirato le politiche migratorie è stata quella secondo la quale l'immigrazione era da considerare uno strumento diretto la fabbricazione di *buoni cittadini*. Quello dell'immigrato è stato storicamente considerato uno *status* temporaneo in attesa che egli diventasse, a tutti gli effetti, un cittadino. Da qui nasce l'impostazione che ha fatto coincidere il concetto di integrazione con quello di assimilazione. I modelli di accoglienza non sono mai politicamente neutri ma frutto di obiettivi politici. La Francia, fin dall'età imperiale, ha intrapreso una strada volta al perseguimento di uniformità delle colonie ai principi e alle norme della madrepatria, una linea che si estende soprattutto su due binari: laicità come neutralità e accentrato amministrativo. Nel diritto francese non è previsto un trattamento speciale riservato alle minoranze o ai gruppi etnici. Il modello è dichiaratamente, oltre che anticomunitario, non multiculturale nel senso che non riconosce legittimi trattamenti differenziati in base alla appartenenza di gruppo. Integrazione significa eguaglianza, concepita come identità di trattamento e trova corrispondenza nella neutralità e nella laicità dello Stato.

Negli anni '60 furono introdotte una serie di facilitazioni all'ingresso e alla successiva naturalizzazione di tutti i migranti delle ex colonie. Tra il 1980 e il 2014 la legislazione sull'immigrazione è stata riformata ben 31 volte divenendo uno dei punti centrali del dibattito politico. Sono stati gli stessi immigrati a dimostrare di non accettare più il modello assimilazionista che veniva loro proposto: l'essere formalmente giuridicamente francesi,

infatti, non serviva liberarsi della propria condizione permanente di immigrati. La questione si è posta drammaticamente a seguito delle rivolte delle banlieu/periferie negli anni 2006-2007: queste vicende hanno dimostrato che la questione sociale e culturale, suscitata dalla marginalità coinvolgeva soggetti già in possesso formalmente dello *status* di cittadini francesi. Il limite assimilazionista dell'identità francese ha quindi ceduto il passo alla rivendicazione della specificità culturale dell'identità particolare, della multiculturalità e la questione dell'identità separata è diventata un elemento di rivendicazione politica.

Sul piano filosofico si fronteggiano le concezioni ispirate alle correnti post hegeliane, della cosiddetta *reconnaissance*, secondo cui occorre dare un riconoscimento giuridico alla domanda di pubblicizzazione delle singolarità religiose e culturali, che costituiscono così una fase nuova dei diritti dell'uomo e quello, invece, che difendono l'idea della necessità di difendere strenuamente i valori universalistici di cui è portatrice l'identità culturale francese. Il centro di gravità di tale modello è il cosiddetto *contratto di accoglienza – integrazione*, che ogni straniero aspirante all'accoglienza dovrebbe sottoscrivere. Esso è fondato sull'esigenza di rafforzare la conoscenza della lingua francese, sulla necessità di trasmettere l'insegnamento del sistema di diritti e doveri repubblicani, sull'opportunità di accompagnare il migrante aiutandolo a beneficiare di quei servizi di assistenza e aiuto che gli possono facilitare l'integrazione sociale. Esso rappresenta le linee guida di un processo di lungo periodo.

Gran Bretagna

L'approccio degli interventi pubblici in Gran Bretagna è stato abbastanza diverso per i rifugiati, affrontato attraverso politiche nazionali razionalmente coordinate e sufficientemente finanziate; per i migranti economici, invece, la tendenza è stata quella di riservare all'ambito locale il livello di intervento, e ciò ha ovviamente determinato qualche difetto sul piano del coordinamento e delle quantità di finanziamento. Un ordinamento di common law, come quello britannico, ha permesso lo sviluppo di un sistema molto flessibile per la definizione della cittadinanza. In Gran Bretagna la distinzione tra cittadini e non cittadini è molto più flessibile, rispetto a quella di altri Paesi europei: esistono, infatti, una vasta gamma di situazioni intermedie che distinguono, in primis, tra originari di Paesi del Commonwealth e di altri Paesi. A sua volta, la categoria degli immigrati da Paesi del Commonwealth è differenziata a seconda dello Stato di provenienza, la data di arrivo nel Regno Unito, comprovate conoscenze, etc. Interessante sottolineare che il governo britannico attribuisce la stessa e unica qualifica di migranti a tutte le tipologie di stranieri presenti stabilmente sul suo territorio: rifugiati economici, cittadini dell'Unione Europea, studenti, etc.

La dimensione imperiale del Paese è un tratto comune alla Francia ma nei due Paesi ha portato all'elaborazione di canoni culturali giuridici completamente diversi. Come per

altri Paesi con un passato di colonizzazione i primi flussi migratori sono stati in diretta conseguenza dell'estensione dei diritti di cittadinanza britannica a tutti gli abitanti del Commonwealth attuata con il *Nationality Act* del 1948. Dalla "non ingerenza" è si passati a una vera e propria promozione, con il mantenimento delle tradizioni comunitarie nonché delle peculiarità culturali ed etniche. Il modello inglese riconosce e protegge le diverse identità culturali, favorisce la realizzazione concreta delle modalità di vita prescritte dalle norme religiose tradizionali, attribuisce un ruolo politico importante alle comunità etniche e alle associazioni di migranti. La società nazionale è plurale e i soggetti di questo pluralismo sono interlocutori dei pubblici poteri. Questo modello si può definire multiculturale e comunitarista.

Si osserva, tuttavia, che anche tale modello non ha favorito l'integrazione dal momento che molti fondamentalisti sono cittadini inglesi di seconda e terza generazione. Costituiscono lo specchio del fallimento di queste politiche che non hanno portato all'integrazione tra le comunità ma soltanto frammentazione sociale perché tendevano a favorire la creazione e la proliferazione di comunità separate. Tale modello ha recentemente subito una rivisitazione e si è passati dal multiculturalismo all'integrazione. Un'importante evoluzione storica si è avuta tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000 attraverso alcune norme che hanno introdotto la previsione della sottoposizione dei candidati all'ottenimento della cittadinanza a un test di inglese e di conoscenza della storia e delle istituzioni britanniche, sottolineando la direzione premiale della attribuzione della cittadinanza. Problema particolare lo pongono le cosiddette Corti islamiche: la tradizione di tolleranza, animata dalla intenzione di perseguire un pluralismo giuridico in grado di adattare il diritto alle specificità culturali del mondo islamico, ha finito per favorire una proliferazione incontrollata di luoghi in cui viene amministrata una giustizia che prescinde dalle garanzie minime, sostanziali e procedurali, previste dall'ordinamento di Common Law. Queste *Sharia Council* operano molto attivamente nel campo del diritto di famiglia. Il timore di molte associazioni britanniche è che queste costituiscano fattori di discriminazione interna alle comunità, soprattutto per i soggetti più deboli. I provvedimenti e le decisioni assunte dagli organismi non hanno forza vincolante a livello giuridico ma hanno effetti a livello morale e religioso e, all'interno della comunità islamica di appartenenza, queste decisioni sono considerate pienamente vincolanti. Negli anni 2000 sono sorti i *Muslim Arbitration Tribunal*, vere e proprie corti arbitrali che possono adottare delle decisioni che sono giuridicamente vincolanti, in applicazione della legge islamica, secondo le procedure e le disposizioni in materia di lodo arbitrale. Esse tuttavia non hanno soppiantato le Corti islamiche, con le quali convivono.

Spagna

L'esperienza spagnola appare di particolare interesse non solo per la sua evoluzione costituzionale ma anche per la presenza di formanti culturali, inseriti nel tessuto sociale, in cui sono visibili contaminazioni e meccanismi di integrazione fra culture diverse legate al passato storico del Paese. Nella composizione delle migrazioni di stranieri ha giocato chiaramente il passato coloniale spagnolo. Nella costituzione del 1978 non si fa riferimento al multiculturalismo (a differenza di altri ordinamenti di derivazione ispanica dove il principio, invece, è stato costituzionalizzato: si pensa alla Costituzione equadoregna, della Bolivia, del Paraguay, della Colombia del Messico). Si è ritenuto che, sul modello delineato dai costituenti, ha inciso in qualche misura il pensiero secondo cui le minoranze etniche e territoriali possono vedere realizzate le loro aspettative con il riconoscimento di forme di autogoverno regionale oppure di formule politiche a carattere federale. Mancherebbe, tuttavia, nel disegno costituzionale un vero e proprio statuto delle minoranze anche se le differenze rappresentano un tratto sostanziale dell'ordinamento spagnolo (ad esempio sul piano linguistico). Il riconoscimento dei diritti delle minoranze si basa sul principio di uguaglianza, nella prospettiva di integrazione di culture diverse. All'interno dell'ordinamento spagnolo la Carta fondamentale introduce l'obbligo di interpretare i diritti fondamentali e le libertà riconosciute della Costituzione conformemente alla Dichiarazione Universale. L'analisi dei formanti legali conferma come la garanzia dei diritti culturali avviene principalmente a livello del diritto amministrativo (simboli religiosi, luoghi di culto, cimiteri, ammissione ad attività sportive, centri culturali, macellazione, etc.) trovano disciplina nelle regole provenienti dalla legislazione amministrativa. Tuttavia, il riconoscimento del diritto all'appartenenza culturale non trova spazio autonomo nell'ordinamento spagnolo, anche se si registra un crescente livello di attenzione, sia a livello normativo che su quello delle regole.

Portogallo

Il Portogallo, attraverso l'esperienza del dominio coloniale, ha sviluppato le basi di una sorta di multiculturalismo *ante litteram*, con la predisposizione a condividere elementi culturali tra loro diversi. Il dominio portoghese ha influenzato comunque le culture delle popolazioni delle colonie portandole a introiettare elementi religiosi, linguistici ma soprattutto giuridici della madrepatria. L'approccio portoghese quindi è sembrato avvicinarsi al modello assimilazionista francese. Alla base del fenomeno migratorio del Paese vi è, inoltre, l'accentuata migrazione economica e l'approccio alla questione dell'integrazione sembra orientato nel senso dell'innesto sul modello assimilazionista di elementi riconducibili alla dimensione dell'interculturalità. La normativa costituzionale propone infatti diretti riferimenti all'interculturalità e al dialogo interculturale. Il caposaldo delle politiche portoghesi di integrazione è rappresentato dal ventaglio di possibilità di acquisizione della cittadinanza. Attualmente la realtà portoghese sembra meno attraversata

rispetto ad altre realtà europee da tali problematiche. In Portogallo, (come in Spagna e Italia) la classifica figura dello straniero non cittadino si è progressivamente articolata in varie sub categorie, soggette a regimi giuridici piuttosto diversi. Portogallo e Spagna riconoscono, inoltre, diritti particolari ai cittadini dei Paesi delle loro ex colonie.

Svezia e Danimarca

In Svezia un ampio processo di revisione costituzionale è entrato in vigore nel 2011. Essa si è occupata, tra l'altro, di rafforzare la protezione dei diritti fondamentali e di amplificare la tutela delle minoranze. Rappresenta un fattore di specifica novità per l'ordinamento svedese, la scelta di includere i migranti nel modello universalistico di welfare. L'esperienza svedese appare concretamente declinata nel senso di introdurre specifiche misure destinate a supportare attivamente le diversità culturali, linguistiche e sociali dei migranti, attraverso efficaci politiche di sostegno e promozione della lingua e della cultura di origine. E' un approccio all'integrazione autenticamente multiculturalista. Quello danese, invece, è generalmente considerato assimilazionista. In Danimarca, infatti, l'idea politica prevalente è stata quella di integrare i migranti nel sistema di welfare statale, solo a condizione che questi ultimi diano effettiva prova di condividere i caratteri culturali, linguistici e tradizionali propri dell'identità danese.

Olanda

La storia dell'immigrazione in Olanda, come quella della maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale con un passato coloniale, ha inizio con le ondate migratorie degli anni '50, provenienti dalle ex colonie. La madrepatria ha adottato, in questa prima fase, una politica dichiaratamente assimilazionista. La situazione è mutata sensibilmente con i flussi migratori degli anni '60 e '70 dove l'assimilazionismo ha lasciato spazio a una nuova concettualizzazione dello Stato. L'insediamento dei nuovi arrivati era considerato come temporaneo, con la conseguenza di non promuovere nessun tipo di politica che potesse portare alla loro integrazione.

Le politiche governative incoraggiavano attivamente gli immigrati e conservare la loro identità culturale; esse erano, infatti strutturate sul tradizionale modello olandese della "pilarizzazione" (una divisione verticale della società secondo l'appartenenza religiosa ideologica e politica in cui i singoli segmenti o pilastri sono le varie religioni o ideologie politiche: cattolici, protestanti, umanisti, liberali e socialisti). Ognuno di questi pilastri ha tradizionalmente dato vita, con il supporto finanziario dell'autorità pubblica, a delle proprie istituzioni sociali (giornali, radio). Lo Stato resta neutro e ogni comunità gode di un ampio margine di autonomia in un sistema di sfere separate all'interno della società.

Con l'adozione nel 1983 della nuova Costituzione, che ha fornito una robusta piattaforma alla protezione dei diritti sociali, l'obiettivo dichiarato è il superamento della

discriminazione e della marginalizzazione economica e sociali dei migranti. Nulla, tuttavia, nelle politiche degli anni '80 era volto alla celebrazione della differenza culturale delle minoranze: le politiche governative continuavano ad accentuare, con la separazione delle minoranze, le loro particolari caratteristiche culturali, incoraggiando le diverse comunità di immigrati a dotarsi di proprie istituzioni. L'estensione di questa logica dei pilastri non si accompagna, dunque, a politiche intesa a favorire la loro integrazione, se pure molto culturalmente rispettosa. Nel 1989 il Consiglio scientifico per le Politiche governative ha pubblicato rapporto da cui risultava, senza equivoci, il fallimento delle politiche per le minoranze, troppo incentrate sul tema della cultura di origine. Ciò era la ratio giustificativa della separazione degli immigrati a fattore essenzialmente privato. Il governo ha deciso così di lanciare un programma pubblico, ma obbligatorio, di insegnamento dell'olandese e corsi di integrazione civica per tutti gli immigrati extracomunitari. Emergono, dunque, due narrative contraddittorie nel dibattito pubblico olandese: una, quella ufficiale, che metteva in luce i progressi compiuti nell'integrazione degli immigrati, soprattutto di seconda generazione in Svezia e un ampio processo di revisione costituzionale, entrato in vigore nel 2011 che si è occupato, tra l'altro, di rafforzare la protezione di diritti fondamentali e di amplificare la tutela delle minoranze. L'idea politica prevalente è stata quella di integrare migranti nel sistema di welfare statale, solo a condizione che questi ultimi diano prova di condividere la cultura tradizionale olandese. Alcuni studiosi del Paese hanno parlato addirittura di "tragedia multiculturale", di fallimento del modello olandese. Si poneva l'accento sulla nascita di una sottoclasse di persone, senza sostanziali legami di appartenenza con l'Olanda, incapaci e non desiderose di adattarsi e di integrarsi. La presenza di una crescente comunità islamica, separata dal resto della società nel lungo periodo, avrebbe minato alle fondamenta la coesione sociale il funzionamento dello Stato liberale democratico; si accusava un multiculturalismo "pigro", che non ha il coraggio sottolineare di aver privilegiato il rispetto delle diverse identità culturali rispetto alla difesa dei principi liberali. Si auspicava una chiara offensiva culturale, con politiche energiche volte all'integrazione.

All'inizio del 2000 le politiche dell'immigrazione sono cambiate ancora e hanno posto le basi dell'attuale nuovo modello di integrazione. Tale approccio colpevolizza apertamente i migranti per la loro mancata integrazione. Un caso emblematico può essere il problema, per esempio, che emerge nella somministrazione dei test di educazione alla cultura olandese: ritenere l'omosessualità un fenomeno moralmente debilitante, se si rispettano le leggi che tutelano le persone omosessuali, non dovrebbe rappresentare un ostacolo. L'acquisizione della cittadinanza in uno Stato liberale, infatti, non implica l'accettazione di particolari concezioni morali, non è una condizione per l'integrazione. Si osserva, inoltre, che le barriere all'integrazione costituiscono un problema soprattutto per i gruppi più

vulnerabili: gli anziani, le donne, gli analfabeti. Ancora, si osserva che l'Olanda a una delle politiche più dure tra gli Stati europei nei confronti dei rifugiati.

In questo paese le politiche culturali non hanno mai preso la protezione del valore della diversità culturale quanto piuttosto il mantenimento della separazione degli immigrati dalla società olandese. Prima che l'immigrazione divenisse un fenomeno di massa il sistema dei "pilastri" garantiva il pluralismo culturale perché la società olandese si confrontava comunque con differenze culturali e religiose sostanzialmente compatibili tra loro. Attualmente, la presunta rigida morale sessuale dei musulmani è assunta come elemento di incompatibilità culturale; ostacolo primario alla loro integrazione. Le attuali campagne elettorali si giocano ormai sull'identità nazionale e sulla sua difesa.

Il Belgio

Il regno del Belgio si caratterizza per una multiculturalità preesistente, legata alla convivenza sul medesimo territorio di una popolazione afferente ai tre ceppi linguistici (francofoni, fiamminghi e germanofoni). Accanto a questo *cleavage* linguistico si declinano anche quello culturale, economico, sociale e politico. Ciò determina anche un differente approccio politico e giuridico e, ad es., nelle autorità francofone si registra una visione tendenzialmente assimilazionista, che lascia poco spazio al riconoscimento delle identità particolari. L'approccio utilitaristico della politica di immigrazione belga è stata una costante nel corso del XX secolo. Solo nel 1980 si è avuta, infatti, la prima legge quadro di accesso al territorio soggiorno degli stranieri, che ancora oggi costituisce la base dello Statuto degli stranieri. Nel corso degli ultimi trenta anni si sono affermati nuovi diritti, sempre però improntati a uno spiccato utilitarismo. Malgrado il titolo II della Costituzione sia intitolato "i belgi e loro diritti", nei fatti un carattere fondamentalmente universalista non discrimina tra belgi e popolazione straniera legalmente residente nel Paese. La necessità di specifiche norme politiche pubbliche, che favoriscano la stabilizzazione degli immigrati e la loro inclusione nella società, si è mossa molto tardivamente in Belgio ed è diventata oggetto del dibattito politico solo negli anni '80. Nel 1984 è stata introdotta la riforma del Codice della nazionalità che ha esteso i margini per l'applicazione dello *ius soli* e ha introdotto procedure semplificate per la naturalizzazione e per l'acquisizione della cittadinanza.

Nel 1989 è stato creato il Commissario reale alla politica degli immigrati e si è aperta una nuova fase della politica migratoria, riconoscendo il carattere multiculturale della società belga. Lo Stato ha assunto l'onere della protezione e di tutela positiva attraverso una serie di politiche attive, a livello scolastico, di rigenerazione urbana dei quartieri -ghetto delle grandi città e di inserimento lavorativo. Nel 1992 si è strutturata, per la prima volta, una definizione ufficiale di integrazione che ha seguito il criterio dell'assimilazione, conforme il più possibile ai principi sociali fondamentali che sostengono alla cultura del

Paese di accoglienza, soprattutto con riferimento alla modernità, all'emancipazione e al pluralismo. Si è evidenziato anche un rispetto senza equivoci della diversità culturale. L'idea proposta, dunque, ha tentato di mediare tra le due interpretazioni di integrazioni che prevalgono nei due Paesi di riferimento, la visione assimilazionista francese (per la parte francofona del Belgio) e il multiculturalismo di stampo olandese (per la parte fiamminga).

Una nuova modifica del codice della nazionalità è intervenuta nel 2012 e ha segnato un'ulteriore svolta nella politica di integrazione, con la reintroduzione del requisito della volontà di integrazione. Condizioni per l'acquisto della cittadinanza devono essere: la conoscenza di almeno una delle lingue ufficiali, la prova della propria integrazione sociale, la prova della propria contribuzione economica nella comunità.

Il processo di accettazione del fenomeno migratorio è a carattere permanente e non temporaneo ed è coinciso con l'inizio della riforma in senso federale dello Stato. Due sono gli effetti principali sulla politica migratoria. Innanzitutto, le competenze sono state ripartite tra vari livelli di governo, in secondo luogo si è osservata una marcata diversificazione delle politiche di integrazione tra le varie aree geografiche. Si tratta di una politica ambivalente, che da un lato ha valorizzato il multiculturalismo e, allo stesso tempo, ha imposto il primato della lingua e della cultura. Una volta arrivati in Belgio ai nuovi immigrati extraeuropei è richiesto di sottoscrivere un vero e proprio "contratto di integrazione" con cui lo straniero si impegna a adempiere a tutti i doveri di integrazione previsti, primo tra tutti, a seguire il percorso di integrazione.

Si osserva a livello sociologico come l'immigrazione ha ulteriormente diversificato il panorama della già variegata cultura belga e, sul piano sociale, ha fatto del Belgio un modello sociale identitario in cui la marginalità sociale, economica e culturale oggi coincide sempre più con l'appartenenza ad una minoranza di origine migratoria extra Europea. Si avverte la necessità di specifiche norme che possano favorire la stabilizzazione degli immigrati.

La marginalizzazione degli stranieri riduce la legittimità politica del progetto e l'esperienza belga fa emergere tutta la tensione generata da tale contraddizione, acuita dal fatto che le due entità nazionali principali hanno perseguito negli anni obiettivi e strategie differenti. Il caso del Belgio dimostra, senza dubbio, come l'assenza di norme e politiche pubbliche e la considerazione degli immigrati come lavoratori temporanei siano nel tempo forieri di esclusione di vulnerabilità e che possono trasformarsi in una minaccia per la coesistenza pacifica e l'ordine pubblico. Appare, dunque, indispensabile ripensare le strategie di contrasto alla marginalità che coinvolgono direttamente le seconde e le terze generazioni.

Germania

Con riferimento alla Germania sembra preferibile parlare di un *metodo* piuttosto che di un *modello*. Depone in questo senso la significativa eterogeneità degli approcci che vanno dal riconoscimento della diversità culturale e, quindi, della possibilità di ottenere una tutela specifica, in alcuni casi differenziata, del proprio credo o della propria cultura. Ci sono molti punti di contatto tra l'esperienza tedesca e quella italiana, entrambe caratterizzate da un approccio più pragmatico che teorico al problema. Fino al 2010 la Germania ha rinunciato espressamente a perseguire un approccio tradizionalmente multiculturale, privilegiando un atteggiamento maggiormente attento alle dinamiche di reciproco scambio e di confronto. L'approccio tedesco sembrerebbe, quindi, collocarsi nel solco del pensiero interculturale, cioè del dialogo tra gruppi sociali.

Nello studio delle peculiari politiche multiculturali e interculturali tedesche si richiede di affrontare due aspetti: uno, di natura teorica, e l'altro, di natura pratica. Dopo la tragica esperienza totalitaria, il concetto romantico di "germanicità" è stato chiaramente abbandonato e anche l'ideale della "cultura popolare" pure così importante nella fondazione dell'unità politica e giuridica tedesca. L'unico ancoraggio assiologico affidabile ha finito per essere rappresentato solo dalla Legge Fondamentale (Costituzione) del Paese: per questo motivo l'unità nazionale tedesca è stata rifondata in termini di identità costituzionale, basata sui suoi elementi fondanti (stato di diritto, istituzioni di rappresentanza, alternanza di governo) e non più su elementi meramente ascrittivi (cultura, linguaggio, storia). La "nuova identità" trae origine nell'aspirazione di trovare un'unità nella diversità attraverso un'adesione ai principi universalistici della Legge Fondamentale, realizzati nella sua duplice dimensione, cognitivo-giuridica ed emotiva. L'identità nazionale, fondata sull'identità costituzionale non è nuova: anche la Francia ne riconosce una, imperniata sui valori della Repubblica. L'attenzione ai valori costituzionali in Germania è affiancata dal nuovo specifico paradigma secondo cui la cultura guida non è esclusiva ma inclusiva; norma base è rappresentata dal principio di uguaglianza.

Il valore dell'integrazione dei migranti, stabilmente residenti in Germania, fondamento pratico dell'integrazione tedesca, si è radicato su due concetti: "promuovere e pretendere". Da una parte si vuole sottolineare il dovere delle istituzioni di promuovere il riconoscimento della diversità culturale, dall'altra quello di pretendere che il nuovo arrivato in Germania sia educato al rispetto delle tradizioni e dei valori della società di accoglienza. Tale sistema permette oggi di concedere la cittadinanza ai figli nati in Germania da entrambi i genitori stranieri, purché almeno uno dei due vi risieda abitualmente da almeno otto anni e sia titolare di un diritto di soggiorno a tempo indeterminato.

La prima legge organica sull'immigrazione è del 2004. Le nuove norme dell'integrazione introducono *de facto* una sorta di "obbligo" di integrazione: c'è il dovere da parte dello straniero di impegnarsi nel cammino di integrazione nella società tedesca (tale principio esiste anche in Italia: pensiamo alla Carta dei valori della cittadinanza e

dell'integrazione del 2007). La maggior parte degli oneri che da esso derivano sono, inoltre, mere obbligazioni di mezzo (ad es., il corso di cultura tedesca, dedicato all'insegnamento dei valori tedeschi, la cui frequenza è obbligatoria solo per alcune categorie di soggetti). Molte domande dei test sono caratterizzate pensando alle comunità musulmane: per esempio si domanda "Qual è il comportamento corretto da adottare in caso in cui un figlio si dichiara omosessuale?" o ancora si chiede di riconoscere "Qual è il simbolo tradizionale del Natale tedesco? O il senso comune di alcune festività".

Molti problemi sorgono rivelazione all'immigrazione turca (la più grande comunità straniera presente nel territorio). Essa ha spesso voluto creare delle proprie strutture autonome: si pensi a forme di polizia islamica e gruppi islamisti che pattugliano le strade per accertare eventuali violazioni delle regole di comportamento prescritte dalla Sharia.

Ungheria

Con riferimento all'Ungheria è possibile parlare soltanto di politiche anti-multiculturali, anti-europee che sono vigenti negli ultimi anni da quando Orban ha guadagnato il potere. La revisione costituzionale del 2018 ha aggiunto ulteriori elementi decisamente e illiberali. L'Ungheria è sempre stata un territorio multinazionale e multilingue nel quale però si è anche evidenziato una spiccata attenzione per il carattere nazionale "magiaro". La questione nazionale si è intrecciata con quella di classe e ha costituito un elemento centrale nella storia ungherese. Nonostante ciò negli anni '90 è stata approvata la legislazione sulle minoranze nazionali che ha concesso autonomia, anche culturale, alle diverse nazionalità all'interno del Paese ed è tutt'ora considerata un modello di protezione. Questa legge è stata completata da un ulteriore documento del 2011, nella logica di protezione delle minoranze "storiche" (cioè quelle che vivono in Ungheria da più di un secolo), la norma insiste comunque su un'autonomia di esse, limitata agli aspetti del vivere comunitario. Norma particolare è, inoltre, la legge del 2001 sullo *status* degli ungheresi che vivono nei Paesi che ha suscitato un ampio dibattito dato che attribuisce posizioni giuridiche favorevoli sulla base della sola origine etnica e non su un criterio più definito come quello di cittadinanza o residenza.

Il preambolo della Costituzione del 2011 insiste sulle eredità storica dell'Ungheria, sul ruolo del Cristianesimo nel preservare l'identità nazionale. Contenuti allarmanti sono presenti nella cosiddetta legislazione "Stop Soros", dal nome del finanziere statunitense di origine ungherese protagonista, attraverso iniziative da lui finanziate, del processo di democratizzazione di molti paesi dell'Europa postcomunista. Negli anni '90 il leitmotiv è stato incentrato sul timore di intaccare l'identità ungherese.

Interessante rilevare, infine, che la Costituzione ungherese, a differenza di tutte le Costituzioni dei Paesi europei, manca di una "clausola umanitaria" che salvi i protagonisti dell'accoglienza dalla condanna penale. La Commissione Europea ha lanciato la procedura

di infrazione contro l'Ungheria per aver criminalizzato le attività che supportano i richiedenti asilo e per aver limitato ulteriormente il diritto di asilo.

Austria

In Austria la crisi attuale (con il divieto di velo integrale nei luoghi pubblici) sembra avere radici profonde che emergono all'interno di un *humus* culturale specifico, in un contesto demografico e sociale ben più complesso del semplice orizzonte elettorale e della spinta di movimenti di tipo xenofobo. Il Paese è sempre stato caratterizzato da un percorso molto particolare, nella difficile costruzione di un'identità nazionale, segnata dalle evoluzioni importanti, prima dell'impero austro-ungarico e poi dalla necessità di distinguersi dalla Germania. All'inizio del XX secolo il carattere multietnico e multireligioso delle istituzioni asburgiche non è stato semplicemente abbandonato con la caduta dell'Impero, ma molto più profondamente rifiutato e rigettato, attraverso una precisa e deliberata identificazione culturale linguistica e religiosa. Il processo di costruzione del nuovo ordinamento ha fatto leva su identità geograficamente situata, su un apparato linguistico di tipo tedesco e sulla religiosità cristiana. La prima fase di ricostruzione dell'identità Nazionale ha poi lasciato il passo ad un'altra, subito dell'Austria durante il controllo tedesco nel periodo nazista; ciò ha caratterizzato il e secondo dopoguerra nella precisa volontà di staccarsi da questa esperienza, sia per ricostruire nuovamente una soggettività nazionale, sia per prendere le distanze dalle efferatezze del Reich. Ciò ha comportato un ripiegamento verso l'identità cattolica del Paese.

Nonostante il forte attaccamento identitario e l'insistenza sulle radici culturali e religiose, l'Austria si segnala, tuttavia, come uno dei Paesi a maggiore presenza migratoria dell'intero continente europeo, in cui sono confluiti molti tedeschi (espulsi da Cecoslovacchia, Ungheria, Jugoslavia) per motivi politici, oltre a una forte immigrazione da Jugoslavia e Turchia, per motivazioni di tipo economico.

Il tema dell'integrazione dei migranti rappresenta un tassello della politica dell'ordinamento nazionale molto di recente (a partire dagli anni '90). Il ritardo è probabilmente legato ad un'impostazione fortemente protettiva nei confronti della compagine nazionale (si pensi alla legge sulla protezione dei lavoratori del 1925 che proteggeva i lavoratori austriaci). I migranti dovevano entrare nel Paese, secondo le intenzioni del legislatore, soltanto per il limitato periodo dell'attività lavorativa e non erano tenuti a partecipare alla vita sociale ma solo alla sua componente economica. Nel 1973 è, inoltre, entrato in vigore il divieto di assunzione di stranieri: molti migranti in quelle circostanze hanno deciso di radicarsi nel Paese utilizzando la leva familiare e le norme sul ricongiungimento. Atteggiamenti più recenti hanno conservato una forte ambivalenza nel settore dell'immigrazione ma, in tempi più recenti si è finalmente imposto il piano

prospettico dell'integrazione, divenuto un elemento permanente del dibattito politico e utilizzato per vagliare la concessione della cittadinanza.

Attualmente vige il modello sull'acquisto della cittadinanza basato sulla verifica dell'integrazione. La legislazione sull'immigrazione del 2005 ha voluto intensificare le restrizioni all'immigrazione e aumentare i requisiti per l'integrazione, nei confronti dei migranti. Aspetto centrale è quello religioso in cui, almeno a livello iniziale, è venuto in ausilio il ricordo multiconfessionale dell'Impero austro-ungarico che aveva adottato una politica di controllo delle religioni di natura corporativa, nel tentativo di mantenere un equilibrio della sua composita società transnazionale. Questo atteggiamento non si è mai definitivamente estinto; nella storia del Novecento si è perpetuato in una struttura di relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose che riconosce a queste ultime la natura di enti di diritto pubblico.

Dal punto di vista strettamente giuridico in tempi recenti ha assunto di nuovo vigore una disciplina risalente per l'Islam, coniata dall'Impero nel 1912. Si trattava di uno strumento, caratterizzato dallo spirito tipicamente giurisdizionalista dell'epoca, che aveva regolamentato molti aspetti della vita culturale islamica, riconoscendo apertamente quale scuola ufficiale dell'Islam il filone hanafita del sunnismo. Il governo ha dato attuazione alla regolamentazione del 1912 soltanto nel 1979, quando la comunità islamica è diventata visibile. Il decreto di attuazione ha introdotto, quindi, una struttura giurisdizionalista sostanzialmente ottocentesca ed è così sorta una corporazione privilegiata di diritto pubblico che impostò una chiara struttura all'Islam austriaco. Di recente una normativa del 2015 ha rivoluzionato questo quadro normativo e ha introdotto anche un Forum per il dialogo con l'Islam, ha parificato la situazione dell'Islam a quella delle altre religioni e ha chiesto al mondo islamico di unificarsi. L'attribuzione della natura di religione è subordinata a una serie di condizioni che, non solo assicurano il riordino delle istituzioni islamiche, ma spingono verso la sua unificazione, soprattutto tra tutti i sunniti.

Infine, questa norma ha prestato attenzione alla qualificazione dell'assistenza religiosa imponendo che sia effettuata soltanto da persone istruite e autorizzate. Grazie a questa normativa nel 2016 ha avuto inizio una struttura di formazione degli imam, concertata tra le istituzioni religiose e quella statale, presso l'Università di Vienna. La legislazione a livello locale presenta, invece, un atteggiamento a livello amministrativo fortemente ostativo, soprattutto per la costruzione del luogo di culto. Si è avuta una situazione non troppo dissimile da quella adottata in Svizzera (dove è stata, addirittura, vietata in maniera esplicita la costruzione di minareti).

Il quadro di riferimento delle politiche dell'integrazione è abbastanza uniforme nell'intero territorio nazionale, non soltanto si richiede una conoscenza della lingua ma anche delle istituzioni e della storia austriaca. Alcuni Länder hanno incluso informazioni relative, per esempio, alla cucina regionale, all'arte locale, alle linee della metropolitana,

curiosità di storia medievale mentre la maggior parte si sono attenuti su impostazioni di cultura generale.

Svizzera

Nelle disposizioni generali della Costituzione elvetica si può trovare il richiamo, tra gli scopi della Confederazione, della finalità di promuovere "la pluralità culturale del Paese"; oltre a ciò la legge federale sugli stranieri del 2005 afferma che il suo compito è anche quello di disciplinare la promozione della loro integrazione, nel mercato del lavoro e nel contesto sociopolitico. Essa, infatti, vuole mirare alla "convivenza della popolazione residente/locale e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione, del rispetto reciproco e della tolleranza" ed è idonea a "garantire agli stranieri, che risiedono legalmente a lungo termine in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica sociale e culturale della società". L'integrazione richiede un doppio impegno: il coinvolgimento per gli stranieri della volontà effettiva di integrarsi nella società svizzera e per i cittadini svizzeri quello di mostrare un atteggiamento di apertura verso gli stranieri. Il rispetto delle esigenze dell'integrazione è il criterio rispetto al quale tutti i soggetti politici del sistema costituzionale federale elvetico sono impegnati, creando condizioni favorevoli alle pari opportunità, alla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica, all'apprendimento della lingua, all'avanzamento professionale, alla previdenza per la salute, vincolando il rilascio di un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata alla frequenza da parte dello straniero di un corso di lingua o di integrazione.

Un'integrazione riuscita è anche una delle condizioni materiali richieste per la concessione della cittadinanza svizzera. Tre criteri fanno desumere che l'integrazione abbia avuto successo: la facoltà di esprimersi nella lingua oralmente e per iscritto in una delle lingue nazionali della Confederazione; il rispetto della sicurezza, dell'ordine pubblico e dei valori della Costituzione; la partecipazione alla vita economica.

Italia

In base al censimento Istat in Italia sono presenti più di 5 milioni di stranieri che rappresentano l'8 % della popolazione. I principali gruppi presenti in Italia sono in ordine decrescente: romeni, albanesi, marocchini, cinesi e gli ucraini. Oltre il 50% dei residenti (non di nazionalità italiana) proviene da un Paese europeo; poco più del 20% dall'Africa; il 20% dall'Asia; il 7% dalle Americhe. Circa il 35% vive nelle regioni del nord-ovest, il 24% in quelle del Nord Est; il 25% nelle regioni del centro; il 10% in quelle del sud e soltanto il 4% nelle isole. Negli ultimi anni si è constatata una netta contrazione dei ritmi di aumento della popolazione straniera residente. L'immigrazione in Italia ha cominciato a raggiungere dimensioni significative all'incirca dagli anni 1970, per poi diventare un fenomeno caratterizzante della demografia italiana nei primi anni del terzo millennio. Secondo le

definizioni fornite dall'ISTAT, la popolazione immigrata non va confusa con la popolazione straniera: la popolazione immigrata è composta da tutti i residenti che sono nati all'estero con cittadinanza straniera, anche se hanno successivamente acquisito la cittadinanza italiana; mentre la popolazione straniera è composta da tutti i residenti che hanno cittadinanza straniera, anche se sono nati in Italia. Secondo Eurostat, al 1 gennaio 2017 l'Italia era il quarto Paese dell'U.E. per popolazione immigrata, ovvero nata all'estero.

Nel primo atto legislativo del 1986, in tema di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati, hanno fatto ingresso anche disposizioni tese a favorire l'integrazione. E' stato previsto che le regioni dovessero promuovere corsi di lingua e di cultura italiana e favorire la partecipazione dei lavoratori extracomunitari a corsi di formazione e di inserimento al mondo lavoro, anche attraverso gli enti locali che dovevano promuovere programmi culturali per i diversi gruppi nazionali. Di fronte a una normativa statale molto scarsa, in tema di disciplina di forme di accoglienza integrazione degli immigrati, le regioni hanno svolto quindi un'importante funzione di supplenza nel corso degli anni '90, anche se non rientrante tra le materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.

La legge del 943/1988 ha previsto un articolato meccanismo di programmazione dei flussi in entrata per motivi di lavoro. Essa ha il suo tratto caratterizzante in un sistema di quote annuali di ingresso che, tuttavia, non ha mai veramente funzionato. In questi ultimi anni, di fronte a una bassa crescita economica e del consistente arrivo di profughi, i decreti flussi hanno riguardato esclusivamente i lavoratori stagionali. Attualmente, uno dei principali sistemi di ingresso legale nel Paese, è il sistema del ricongiungimento familiare.

Solo con l'approvazione nel 1998, con la legge turco Napolitano, è stata presentata la prima riforma organica relativa al trattamento dello straniero e si sono finalmente disciplinati anche quegli aspetti che riguardavano il godimento dei diritti sociali da parte degli immigrati e si sono dettate disposizioni in materia sanitaria, di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale. La legge nazionale 189/2002, c.d. Bossi-Fini ha inasprito molte disposizioni del 1998.

Inoltre, questa legge ha riconosciuto il ruolo fondamentale gli enti territoriali e ha coinvolto e fisicamente il terzo settore. Nel 2005 è stata approvata dall'Emilia Romagna la prima legge regionale post riforme titolata "norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati" (sulla politicizzazione del tema emblematica è la vicenda del Friuli-Venezia Giulia che ha approvato nel 2005 una legge sulle norme di accoglienza ma l'ha abrogata integralmente nel 2008 a seguito del passaggio del governo regionale al centrodestra). Nonostante gli interventi della Corte costituzionale ancora esistono leggi che limitano l'accesso a prestazioni assistenziali per lungo soggiornanti. Emerge un quadro normativo a livello regionale molto diversificato e non si possono ribadire dubbi sulla costituzionalità (nonostante la sent. 222/2013 della Corte costituzionale) e di compatibilità con il diritto europeo delle disposizioni che richiedono determinati periodi di residenza per

poter accedere a diritti sociali fondamentali. E' evidente che nei processi di integrazione nel modello italiano un ruolo fondamentale spetta agli enti territoriali.

Problematiche del multiculturalismo in Europa

Le istanze di riconoscimento che i residenti o cittadini di origine immigrata hanno indirizzato allo Stato sono state accolte soltanto in maniera marginale; la discussione sull'integrazione e le relative politiche sono state guidate in Europa da una posizione che si può definire "top-down" e hanno avuto come obiettivo principale quello di dare una risposta ai timori della maggioranza (di un'invasione) piuttosto che sulle esigenze di riconoscimento delle minoranze.

Questo atteggiamento si è rafforzato negli anni 2000 quando le politiche pubbliche, in nome del multiculturalismo e della tutela di una presunta cultura nazionale, hanno contribuito a questa ideologizzazione delle culture. Il risultato è stato un doppio processo di radicalizzazione delle minoranze e delle maggioranze. E' necessario superare entrambe queste impostazioni per valorizzare invece il pluralismo, inteso come risorsa cognitiva che aiuta gli individui a condurre una vita stabile in una società che è necessariamente instabile. Il diritto più che la politica è spesso il luogo del compromesso. Nelle società occidentali contemporanee la sfida a proprio quella di conciliare la tutela dei diritti fondamentali con il rispetto del diritto alla diversità. Rispondere alle esigenze di riconoscimento delle minoranze significa non rinchiuderle dentro le gabbie delle differenze culturali, ma costruire le condizioni di autonomia dei soggetti, adottando politiche sociali volte a promuovere la parità di genere nel rispetto delle scelte individuali.

L'attuale dibattito sui diritti culturali non consente la possibilità di escludere il tema della sicurezza e della protezione delle democrazie.

Anche se il multiculturalismo presenta generalmente le stesse caratteristiche, può variare da Paese a Paese. In Europa, il multiculturalismo assume diverse interpretazioni anche se presenta generalmente le stesse peculiarità. Nei Paesi dell'Europa occidentale il multiculturalismo è stato strettamente collegato al flusso di immigrati. A causa di questo fenomeno questi Paesi sono stati costretti a ospitare persone provenienti da Paesi stranieri in modo da concedere loro migliori condizioni di vita e allo stesso tempo cercare al meglio di rispettare la loro identità. Per questo motivo, alcuni Paesi europei hanno iniziato ad adottare politiche multiculturaliste per proteggere i diritti delle minoranze. Tuttavia, a causa della complessità del multiculturalismo, alcune di queste politiche sono state considerate improduttive e sono state dichiarate fallite.

La Germania ha molte volte denunciato il fallimento delle politiche multiculturali, riferendosi esplicitamente al fatto che le politiche in favore degli immigrati turchi e arabi non hanno prodotto integrazione, ma al contrario, segregazione e isolamento. Si è sottolineato che la Germania ha bisogno di immigrati a causa del lavoro, ma questi devono integrarsi e adottare la cultura tedesca e i suoi ideali. In questo caso sembra che il multiculturalismo sia la negazione del pluralismo in quanto origina una disintegrazione multi-etnica quando invece il pluralismo difende, ma allo stesso tempo controlla la diversità e richiede l'assimilazione.

Anche Francia e Inghilterra hanno manifestato analoghe problematiche di gestione politica, e tutti i capi di governo sembrano convinti che le democrazie occidentali, nel tentativo di accomodare le identità delle minoranze, avrebbero messo in secondo piano la difesa e la salvaguardia dell'identità del Paese. Il multiculturalismo avrebbe finito per incoraggiare le culture differenti a vivere separate piuttosto che a integrarsi in un'unica identità collettiva. Non essendoci alcun tipo di integrazione delle minoranze, l'isolamento ha cominciato a crescere, incrementando anche episodi di violenza. In molti affermano che l'Europa non è stata in grado di realizzare un'integrazione efficace con gli immigrati non riuscendo ad organizzare politiche multiculturali idonee. Una preoccupazione comune per i leaders politici, ma anche per l'opinione pubblica è che la crisi del multiculturalismo sarebbe dovuta alla presenza di immigrati musulmani. Queste credenze si sono sviluppate in seguito agli attacchi terroristici subiti nel 2001 dagli Stati Uniti e successivamente in Europa. La reazione davanti a quello che è stato percepito come un attacco alla democrazia liberale ha diffuso la convinzione che i musulmani siano la causa del fallimento delle politiche multiculturali e che queste minoranze isolate rappresentino il terreno di cultura ideale per i gruppi terroristici, alimentando la paura verso "culture diverse", vissute come una minaccia alla sicurezza.

La crisi economica degli ultimi anni è stata un'altra causa determinante della perdita di significato delle teorie multiculturaliste; l'aumento della disoccupazione e dell'incertezza economica non hanno permesso di instaurare un dibattito politico sereno in materia di immigrazione. Gli immigrati vengono visti come "gli estranei", "gli altri", responsabili della disgregazione sociale e dei problemi economici dello Stato e che contribuiscono ad alimentare i problemi economici. In realtà i dati economici dicono il contrario, in alcuni Paesi (l'Italia è tra questi) l'apporto degli immigrati in termini contributivi è maggiore di quanto essi attualmente ricevono.

Secondo Kymlicka le politiche di riconoscimento sono andate avanti con successo anche in questi ultimi anni. Egli infatti non ha mai sostenuto l'isolamento delle culture. Lo sviluppo del multiculturalismo non si è fermato, continua, nonostante le tensioni politiche di questo periodo, ad alimentare timori e insicurezze aumentando tendenze xenofobe e razziste. Kymlicka ha elaborato un indice delle politiche multiculturali. Questo indice

assume che esistano otto fondamentali tipi di politiche in favore degli immigrati: affermazione del multiculturalismo a livello costituzionale, legislativo o parlamentare; adozione di curricula multiculturali; pluralizzazione dei media dal punto di vista culturale; esenzioni da alcune leggi o regolamenti; concessione della doppia cittadinanza; sostegno economico delle iniziative culturali delle minoranze, finanziamento di programmi educativi bilingue. La conclusione di Kymlicka è che, se si prende ad esempio questo indice che ha come obiettivo quello di misurare l'evoluzione delle politiche multiculturali in modo comparativo, si può osservare che il multiculturalismo è tutt'altro che in crisi.

Una riduzione delle politiche multiculturali si è verificata soltanto in Olanda. Paesi come l'Italia e la Danimarca hanno presentato un modesto calo di utilizzo di queste politiche. In molti Paesi c'è stato un significativo cambiamento riguardante le politiche d'integrazione degli immigrati: l'integrazione delle minoranze deve essere una strada a doppio senso in modo da coinvolgere sia la maggioranza che le minoranze in un processo in cui entrano a contatto e si adattano reciprocamente, secondo principi di equità.

La crisi del multiculturalismo è legata a strategie politiche che ne richiamano i valori ma che, invece di creare integrazione, hanno ghettizzato le minoranze ed incentivato l'esclusione. Riconoscere i limiti di una società multiculturale non vuol dire rinunciare al rispetto delle altre culture e al dialogo, che sono degli elementi sempre positivi. Non è tuttavia corretto il semplicistico richiamo al concetto di "tolleranza", dato che spesso esso cela quel sentimento di superiorità tipico della "maggioranza" che invece andrebbe evitato. Tolleriamo infatti colui che consideriamo inferiore. Rispettare le altre culture è un'operazione più complessa e raffinata. Per tolleranza in questo caso s'intende quella che rispetta i diritti delle minoranze in nome dei diritti universali, che non possono essere messi in discussione e che non avrebbe senso abbandonare. Dobbiamo però essere in grado di dimostrare che questo universalismo dei diritti dell'uomo è conciliabile con il rispetto dei diritti culturali dei diversi gruppi etnici, che a loro volta devono riconoscere il valore dei principi universali. La maggioranza deve rispettare i diritti della minoranza, a condizione che la minoranza rispetti quelli della maggioranza. E quando una comunità rifiuta di farlo, allora occorre indurla a rispettare le norme positive e morali che prescrivono i diritti universali. Inoltre, le leggi nazionali devono sempre sovrastare le tradizioni culturali, religiose e rituali dei paesi di provenienza. In questo modo è possibile vivere insieme senza che si vengano a creare conflitti. La società in cui viviamo è sempre più dinamica, gli Stati del mondo occidentale continueranno inevitabilmente a far fronte al fenomeno delle migrazioni. La presenza delle diverse tradizioni culturali produrrà forme di meticciato che potrebbero arricchire la nostra cultura senza necessariamente trasformarla, e proprio per questo motivo andrebbero rispettate. Solo se si rinforza il senso di appartenenza all'identità collettiva si possono riconoscere le differenze culturali, e rafforzando le politiche di uguaglianza diventa possibile accettarle.

